



Accreditamento degli enti di formazione.  
Regolamento emanato con D.P.Reg. n.  
07/Pres./2005 e successive modificazioni ed  
integrazioni.

Sostituzione degli allegati B, C, D, E, F e G.

#### Il Direttore centrale

**Vista** la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente), che all'articolo 15, prevede che la Regione sostiene interventi a favore delle persone in condizioni di svantaggio, a rischio di esclusione sociale, marginalità e discriminazione, al fine di elevarne l'occupabilità e favorirne l'inclusione sociale;

**Ritenuto** quindi di approvare i testi modificati dell'allegato E (Articolo 9 - Risorse umane), e dell' allegato C (Articolo 6, comma 2 – Elenco documenti), parti integranti del richiamato Regolamento regionale, come riportati rispettivamente nell'allegato 1, e nell'allegato 2, parti integranti e sostanziali del presente decreto, che sostituiscono in toto i testi sinora vigenti rispettivamente dell'allegato E e dell'allegato C del Regolamento regionale approvato con D.P.Reg. n. 07/Pres./2005 e smi;

**Visto** il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Tenuto conto** che l'articolo 38, comma 1 della citata LR 27/2017 prevede che fino all'entrata in vigore del regolamento di attuazione previsto dalla legge medesima continua ad applicarsi, nello specifico, il decreto del Presidente della Regione 12 gennaio 2005, n. 7 (Legge regionale n. 76/1982, recante Ordinamento della formazione professionale, articoli 17, 18, 19 e 20. Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della Regione attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche);

**Dato atto** che è in fase di definizione il regolamento di attuazione sopra citato che, presumibilmente, entrerà in vigore nel corso dell'anno 2022 e che prevederà un periodo transitorio di 24 mesi per il ri accreditamento degli enti già accreditati a fini formativi alla data della sua entrata in vigore;

**Ritenuto** di anticipare alcune previsioni del nuovo regolamento generale di accreditamento, in un'ottica, in parte di adeguamento a disposizioni nazionali sui settori economico professionali, che hanno sostituito i settori formativi di cui al vigente allegato B del Regolamento regionale emanato con D.P.Reg. n. 07/Pres/2005 e smi, e, rispetto all'allegato D all'eliminazione del registro infortuni, tra i documenti da presentare a corredo della domanda di accreditamento o del suo aggiornamento - in quanto trattasi di documento non più obbligatorio, sulla base di disposizioni nazionali in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro che in tal senso hanno novellato -, ed in parte ad esigenze di semplificazione e conseguente alleggerimento dell'impatto amministrativo nella dimostrazione e nei controlli inerenti il possesso e il mantenimento dei requisiti di accreditamento degli enti;

**Ritenuto** pertanto di procedere alla sostituzione dei sotto elencati allegati del D.P.Reg. n. 7 dd. 12 gennaio 2005 e successive modificazioni e integrazioni, come segue:

- a) allegato B Articolo 4, comma 1 Settori formativi, con l'allegato sub 1 al presente decreto, sua parte integrante;
- b) allegato C, Articolo 6, comma 2 Elenco documenti, con l'allegato sub 2 al presente decreto, sua parte integrante;
- c) allegato D Articolo 8 – Strutture, attrezzature, arredi, Disposizioni in materia di sicurezza e igiene - A) Organizzazione logistica, B) Misure di sicurezza, Elenco documenti da presentare per ogni sede, con l'allegato sub 3 al presente decreto, sua parte integrante;
- d) allegato E Articolo 9 – Risorse umane, con l'allegato sub 4 al presente decreto, sua parte integrante;
- e) allegato F Articolo 10, comma 1 – Sistema di relazioni, con l'allegato sub 5 al presente decreto, sua parte integrante;
- f) allegato G Articolo 10, comma 2 – Sistema di relazioni, con l'allegato sub 6 al presente decreto, sua parte integrante;

**Vista** la deliberazione della Giunta Regionale 24 luglio 2020, n. 1133 e successive modificazioni, relativa all'articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture

organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;

### **Decreta**

1. Per le motivazioni espresse in premessa, è approvata la sostituzione dei sotto elencati allegati del D.P.Reg. n. 7 dd. 12 gennaio 2005 (Legge regionale n. 76/1982, recante Ordinamento della formazione professionale, articoli 17, 18, 19 e 20. Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della Regione attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche), come segue:
  - a) allegato B Articolo 4, comma 1 Settori formativi, con l'allegato sub 1 al presente decreto, sua parte integrante;
  - b) allegato C, Articolo 6, comma 2 Elenco documenti, con l'allegato sub 2 al presente decreto, sua parte integrante;
  - c) allegato D Articolo 8 – Strutture, attrezzature, arredi, Disposizioni in materia di sicurezza e igiene - A) Organizzazione logistica, B) Misure di sicurezza, Elenco documenti da presentare per ogni sede, con l'allegato sub 3 al presente decreto, sua parte integrante;
  - d) allegato E Articolo 9 – Risorse umane, con l'allegato sub 4 al presente decreto, sua parte integrante;
  - e) allegato F Articolo 10, comma 1 – Sistema di relazioni, con l'allegato sub 5 al presente decreto, sua parte integrante;
  - f) allegato G Articolo 10, comma 2 – Sistema di relazioni, con l'allegato sub 6 al presente decreto, sua parte integrante.
1. Le modifiche disposte col presente decreto sono efficaci dalla data del presente provvedimento anche rispetto alle pratiche a tale data pendenti e in ordine ai controlli in fase di svolgimento o da svolgere.
2. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, data del protocollo

IL DIRETTORE CENTRALE  
dott. Nicola MANFREN